

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

93/195/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea** 1

93/196/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello** 7

93/197/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione** 16

93/198/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina** 34

93/199/CEE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi** 43

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/36/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi che figurano nel succitato elenco, regionalizzazione oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 92/161/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma dell'insorgere di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi degli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), oppure l'adozione di misure di vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un periodo di tempo adeguato, le proposte di modificazione delle norme nazionali relative all'importazione di equidi;

considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;

considerando che, tenuto conto dell'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti negli ippodromi e nei luoghi adibiti a competizioni ed a manifestazioni culturali nonché dell'isolamento da equidi di stato sanitario inferiore, è opportuno definire un unico certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea di durata non superiore a trenta giorni:

- che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;

- che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

Gruppo D

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile ⁽¹⁾, Cile, Colombia ⁽¹⁾, Costa Rica ⁽¹⁾, Cuba, Ecuador ⁽¹⁾, Giamaica, Messico, Paraguay, Perù ⁽¹⁾, Uruguay, Venezuela ⁽¹⁾

Gruppo E

Algeria, Bahrein, Egitto ⁽¹⁾, Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni in

Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

Gruppo D

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay, Perù (1), Uruguay, Venezuela (1)

Gruppo E

Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1)

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:

(luogo di esportazione)

a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2))

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽³⁾;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) non è rimasto al di fuori del territorio CEE per un periodo ininterrotto superiore a trenta giorni ed è stato importato nel paese di spedizione ⁽¹⁾ il ⁽⁴⁾ da uno Stato membro CEE o da un paese appartenente allo stesso gruppo (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita dal territorio CEE non è mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso gruppo; è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,
 - iv) con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo di sei mesi,
 - v) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,
 - vi) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;
- h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante ⁽²⁾, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
proprietario, o suo rappresentante (2), del cavallo sopra descritto

dichiara quanto segue:

1. Il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
2. Le condizioni di cui alla lettera d) del punto III sono soddisfatte.
3. Il cavallo è stato esportato dal territorio CEE il (4).

.....
(Luogo e data)

.....
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare la data.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello

(93/196/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, lettera a), l'articolo 16 e l'articolo 18,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione ⁽⁶⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata dalla decisione 92/161/CEE ⁽⁸⁾;

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da macello devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾ che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che è stata prevista la certificazione per una consegna di equidi da macello purché gli animali siano adeguatamente marchiati ed identificati; che pertanto è necessario prestabilire un marchio chiaro ed indelebile per gli equidi da macello;

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti differenti di polizia sanitaria per gli equidi da macello direttamente inviati al mattatoio di destinazione e per gli equidi da macello destinati a transitare da un mercato o da un centro di raccolta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi da macello da paesi terzi indicati nella parte I dell'allegato della decisione 79/542/CEE, che siano marchiati a fuoco in modo chiaro ed indelebile con il simbolo «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra e che:

- i) soddisfino i requisiti dell'allegato I della presente decisione, qualora siano inviati direttamente ad un mattatoio per essere macellati entro 5 giorni dall'arrivo presso il medesimo e non oltre 8 giorni dalla loro introduzione nel territorio della Comunità; tuttavia, se gli equidi sono trasportati via mare con un viaggio di

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(4) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(5) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(6) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

(7) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(8) GU n. L 71 dell'8. 3. 1992, pag. 29.

(9) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

più di 8 giorni, gli Stati membri possono decidere che tali equidi possano essere macellati entro 21 giorni dall'arrivo al mattatoio, purché essi rimangano in detto mattatoio sotto controllo quotidiano del veterinario ufficiale; gli Stati membri comunicano alla Commissione tali casi;

- ii) soddisfino i requisiti dell'allegato II della presente decisione, qualora transitino da un mercato o da un centro di raccolta prima di essere macellati.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato:

Paese terzo speditore ⁽¹⁾:
.....

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

Numero di animali:
(in lettere)

I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.

(**) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino, purché venga indicato il numero.

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave ⁽³⁾:
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

- a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
 - b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia ⁽²⁾;
 - c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
 - d) nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni) sono rimasti in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente;
 - e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽³⁾,
oppure
— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) ⁽³⁾ a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;
 - v) — qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ⁽³⁾,
oppure
— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4) ⁽³⁾ a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,
oppure
— lo sperma degli animali ha reagito negativamente ⁽³⁾ ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;
 - f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non sono stati vaccinati contro la peste equina ⁽³⁾,
oppure
— sono stati vaccinati contro la peste equina il ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
 - g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpito dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinferrati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogeni, androgeni o gestageni a fini di ingrasso;
- j) hanno reagito negativamente ai seguenti test su campioni di sangue prelevati il⁽³⁾, vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione:
 - test di Coggins per l'anemia infettiva;
 - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10)⁽⁵⁾.

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante⁽³⁾ degli animali descritti più sopra]

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi non scortati da un certificato analogo.
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.
2. Gli animali sono rimasti in (paese esportatore) fin dalla nascita oppure sono entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione⁽⁵⁾.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave e ritirati immediatamente in un mattatoio.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Indicare la data.

(5) I test della morva non sono necessari per gli animali provenienti dai seguenti paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti d'America.

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato:

Paese terzo speditore ⁽¹⁾:

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

Numero di animali:

.....

(in lettere)

I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.

(**) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da:

(luogo di esportazione)

direttamente a:

(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave ⁽⁴⁾:

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

- a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia ⁽²⁾;
- c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti la loro esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi) sono rimasti in allevamenti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e
 - provengono da un paese ⁽¹⁾ elencato nei gruppi A, B, C o D ⁽³⁾ e sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente nei 30 giorni precedenti la loro spedizione ⁽⁴⁾,
oppure
 - provengono da un paese ⁽¹⁾ elencato nel gruppo E ⁽³⁾ e sono rimasti in un centro di isolamento riconosciuto, protetti da insetti vettori, nei 40 giorni precedenti la loro spedizione ⁽⁴⁾;
- e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽⁴⁾,
oppure
 - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) ⁽⁴⁾ a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;
 - v) — qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ⁽⁴⁾,
oppure
 - gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4) ⁽⁴⁾ a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,
oppure
 - lo sperma degli animali ha reagito negativamente ⁽⁴⁾ ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il ⁽⁵⁾, vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;
- f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non sono stati vaccinati contro la peste equina ⁽⁴⁾,
oppure
 - sono stati vaccinati contro la peste equina il ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾;
- g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni.

- h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogeni, androgeni o gestageni a fini di ingrasso;
- j) hanno reagito negativamente ai seguenti test effettuati su campioni di sangue prelevati il (5), vale a dire non più di 10 giorni prima della loro esportazione:
 - test di Coggins per l'anemia infettiva,
 - test di fissazione del complemento per la morva (6) (titolo 1/10),
 - test di fissazione del complemento per la durina (6) (titolo 1/10),
 - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) (7) (8) (titolo 1/5);
- k) sono stati sottoposti al test della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali non più di 10 giorni prima della loro esportazione (7) e cioè, rispettivamente, il (5) e il (5),
 - con reazione negativa qualora gli animali non siano stati vaccinati (4), oppure
 - senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati (4);
- l) non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana (4) (8), oppure sono stati vaccinati il (5), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente la loro esportazione (4);
- m) sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il (5), vale a dire nei 6 mesi precedenti la loro esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima (4) (8) (9), oppure sono stati sottoposti a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima della loro esportazione e cioè, rispettivamente, il (5) e il (5) con reazione negativa, qualora gli animali non siano stati vaccinati (4), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima (4).

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)

(proprietario, o suo rappresentante ⁽⁴⁾, degli animali descritti più sopra)

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.

2. Gli animali sono rimasti in (paese esportatore) fin dalla nascita oppure entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione ⁽⁴⁾.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave.

(3) Gruppo A: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B: Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C: Canada, Stati Uniti d'America

Gruppo D: Argentina, Brasile ⁽¹⁾, Cile, Cuba, Messico, Paraguay, Uruguay

Gruppo E: Algeria, Israele, Malta, Maurizio, Tunisia

(4) Cancellare la menzione inutile.

(5) Indicare la data.

(6) I test della morva e della durina non sono necessari per gli animali provenienti da paesi dei gruppi A e C, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

(7) Solo per i paesi del gruppo E.

(8) Solo per i paesi del gruppo D.

(9) Solo per i paesi del gruppo C.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(93/197/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo della decisione 93/100/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 92/161/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che le competenti autorità nazionali si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da selezione e produzione devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾ che precludono l'uso di sostanze tireostati-

che, estrogeni, androgeni o gestageni per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che gli Stati membri importano equidi in conformità delle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, modificata dalla decisione 92/438/CEE ⁽⁹⁾, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche distinte e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che, data l'esistenza di differenti situazioni sanitarie, è necessario prevedere per gli equidi registrati e per gli equidi da riproduzione e produzione certificati sanitari corrispondentemente differenziati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE della Commissione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione che:

— provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I,

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

(5) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

(6) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

(7) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

(8) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(9) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

— rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I**Gruppo A**

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia ⁽¹⁾, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone ⁽²⁾, Hong Kong ⁽²⁾, Stati Uniti

Gruppo D

Argentina, Barbados ⁽²⁾, Bermuda ⁽²⁾, Bolivia ⁽²⁾, Brasile ⁽¹⁾, Cile, Cuba ⁽²⁾, Giamaica ⁽²⁾, Messico, Paraguay, Uruguay

Gruppo E

Algeria, Bahrein ⁽²⁾, Emirati arabi uniti ⁽²⁾, Giordania ⁽²⁾, Israele, Kuwait ⁽²⁾, Libia ⁽²⁾, Malta, Maurizio, Oman ⁽²⁾, Tunisia

⁽¹⁾ Regionalizzazione del paese conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione.

⁽²⁾ Solo cavalli registrati.

ALLEGATO II

- A. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.
- B. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.
- C. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.
- D. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.
- E. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.

— A —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:

(luogo di esportazione)

direttamente a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2)]

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

- a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;
- b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽³⁾;
- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
 - i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽²⁾,
oppure
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ⁽²⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il
..... ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
 - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ⁽²⁾,
oppure
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ⁽²⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,
oppure
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente ⁽²⁾ ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
 - non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽²⁾,
 - è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽²⁾ ⁽⁴⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
 - i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il⁽⁴⁾, vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:
— test di Coggins per l'anemia infettiva.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante⁽²⁾, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
(paese esportatore)
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

⁽¹⁾ Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

⁽²⁾ Cancellare la menzione inutile.

⁽³⁾ Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

⁽⁴⁾ Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

— B —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Belarus, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:

(luogo di esportazione)

direttamente a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2)]

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽²⁾,
oppure
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ⁽²⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
 - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ⁽²⁾,
oppure
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ⁽²⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,
oppure
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente ⁽²⁾ ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
- non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽²⁾,
 - è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽²⁾ ⁽⁴⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

- j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su un campione di sangue prelevato il⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
 - test di fissazione del complemento per la durina⁽⁶⁾ (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la morva⁽⁶⁾ (titolo 1/10).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante⁽²⁾, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
(paese esportatore)
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

(5) Per Belarus, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia e Ucraina gli esami di laboratorio devono essere eseguiti da un laboratorio approvato dallo Stato membro di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale.

(6) I test della morva e della durina non sono necessari per animali provenienti dall'Australia o dalla Nuova Zelanda.

— C —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:

(luogo di esportazione)

direttamente a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

.....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽³⁾, a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1/12) ⁽³⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
 - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ⁽³⁾, a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ⁽³⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,
oppure
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente ⁽³⁾ ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
- non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽³⁾,
 - è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
- k) — non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ⁽³⁾,
oppure
— è stato vaccinato il ⁽⁴⁾, vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione ⁽³⁾;

l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾, oppure contro l'encefalomielite giapponese-B il⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾, vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima, oppure è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il⁽⁴⁾ e il⁽⁴⁾ con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato⁽³⁾, oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima⁽³⁾.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante⁽³⁾, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
(paese esportatore)
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

(5) I requisiti relativi ai test o alle vaccinazioni contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale sono d'applicazione solo per animali provenienti dal Canada o dagli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalomielite diapponnese-B è richiesta solo per animali provenienti dal Giappone o da Hong Kong.

— D —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay o Uruguay

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animaleL'animale è spedito da:
(luogo di esportazione)direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

.....
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽³⁾, a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ⁽³⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
 - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ⁽³⁾, a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ⁽³⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,
oppure
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente ⁽³⁾ ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ⁽³⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
— non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽³⁾,
— è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
 - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

- k) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana⁽³⁾, oppure è stato vaccinato il⁽⁴⁾, vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione⁽³⁾;
- l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il⁽⁴⁾, vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima⁽²⁾, oppure è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il⁽⁴⁾ e il⁽⁴⁾, con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato⁽³⁾, oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima⁽³⁾.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante⁽³⁾, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
(paese esportatore)
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

— E —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Giordania, Kuwait, Libia o Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio o Tunisia

Numero del certificato:

Paese terzo speditore ⁽¹⁾:

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:

(luogo di esportazione)

direttamente a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

(indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ⁽²⁾;

- c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;
- d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 40 giorni precedenti la spedizione è rimasto in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori;
- e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:
- i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;
 - ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;
 - iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;
 - iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ⁽³⁾,
oppure
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ⁽³⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
 - v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ⁽³⁾,
oppure
— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ⁽³⁾ ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,
oppure
— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente ⁽³⁾ ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;
- f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e
- non è stato vaccinato contro la peste equina ⁽³⁾,
 - è stato vaccinato contro la peste equina il ⁽³⁾ ⁽⁴⁾;
- g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:
- i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;
 - ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;
 - iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;
 - iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;
 - v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.
- Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;
- h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;
- i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;
- j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campione di sangue prelevati il ⁽⁴⁾, vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
 - test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);
 - test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

k) è stato sottoposto a un test di peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il⁽⁴⁾ e il⁽⁴⁾ con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato⁽³⁾, oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato⁽³⁾.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, stame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante⁽³⁾, dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
2. L'animale è rimasto in fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
(paese esportatore)
esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

.....
(luogo e data)

.....
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione da paesi terzi di animali domestici delle specie ovina e caprina

(93/198/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e 11,

considerando che la direttiva 91/68/CEE del Consiglio⁽³⁾ fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e di caprini;

considerando che la direttiva 91/496/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE⁽⁵⁾, fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che sono introdotti nella Comunità in provenienza dai paesi terzi;

considerando che la situazione sanitaria degli animali nei paesi terzi menzionati nell'elenco riportato nella decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione⁽⁷⁾, riguardante anche gli ovini e i caprini, è controllata da uffici veterinari che, sebbene in alcuni casi siano in fase di riorganizzazione, sono non di meno in grado di offrire garanzie sufficienti per quanto riguarda le malattie trasmissibili con l'importazione di animali delle specie ovina e caprina;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi terzi di cui al citato elenco si sono impegnate a notificare alla Commissione ed agli Stati membri, entro ventiquattro ore, l'insorgenza di una delle seguenti malattie o la decisione di procedere alla vaccinazione contro una di esse: peste bovina, afta epizootica, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa;

considerando che le competenti autorità veterinarie dei paesi terzi di cui al citato elenco si sono impegnate a vietare, per animali importati, il rilascio dei certificati previsti nell'allegato della presente decisione, salvo che l'importazione sia stata effettuata in provenienza da uno Stato membro della Comunità oppure nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste nella direttiva 72/462/CEE e nelle pertinenti decisioni complementari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali domestici delle specie ovina e caprina conformi ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria di cui all'allegato, parte 1, lettere a) e b) per quanto si riferisce agli animali da macello. Detto certificato accompagna le consegne di ovini e caprini provenienti dai paesi terzi o parti di paesi terzi riportati nell'allegato, parti 2a e 2b.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

(4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(5) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(6) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

(7) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

ALLEGATO

PARTE 1 a

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:

(facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere degli animali:

I. Numero di animali:

(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie ovina/caprina	Razza	Età	Sesso

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti

da
(luogo di carico)

a
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave
.....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello speditore:
.....

Nome e indirizzo del destinatario:
.....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di certifica che:
(nome del paese esportatore)

1) è risultato indenne da afta epizootica
(nome del paese esportatore)

nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2) è risultato indenne dalle seguenti malattie:
(nome del paese esportatore)

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

— nei 6 mesi immediatamente precedenti l'esportazione, per quanto si riferisce alla stomatite vescicolosa contagiosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio ed ivi sono sempre rimasti;
(nome del paese esportatore)

oppure

sono stati importati non meno di 3 mesi orsono da un Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:

— negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,

— negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,

— negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,

e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;

- d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
 (nome del paese esportatore)
 nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;
- e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
- f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
- g) sono stati acquistati
 — presso un'azienda, oppure
 — da
 (designazione del mercato)
- un mercato ufficialmente autorizzato, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE, per l'esportazione nella Comunità europea di bovini da macello, e
- sono stati radunati presso
 (nome del centro di raccolta)
- e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di
 (nome del paese esportatore)
- non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;
 (cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)
- h) i mezzi di trasporto e contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.


VI. I protocolli per l'approvazione dei mercati in cui possono eventualmente essere passati gli animali che formano oggetto del presente certificato sono conformi all'allegato II della decisione 91/189/CEE.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il

.....
 (firma del veterinario ufficiale) ⁽¹⁾

.....
 (nome in stampatello, qualifica e titolo)



⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

PARTE 2 a

Elenco di paesi autorizzati a usare il certificato di cui alla parte 1 a

Austria
Finlandia
Islanda
Norvegia
Svezia
Svizzera

PARTE 1 b

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per gli ovini e i caprini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nello Stato membro importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'articolo 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data.)

N.:

Paese esportatore:

Ministero:

Autorità competente per il rilascio:

Paese di destinazione:

Riferimento:

(facoltativo)

Riferimento del certificato di benessere degli animali:

I. Numero di animali:

(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Gli animali che sono esportati devono avere un numero individuale che permette di rintracciare il loro luogo di origine e un marchio rosso indelebile sulla testa in modo tale che possano essere identificati come animali da macello.

Numero di animali	Numero ufficiale di identificazione	Specie ovina/caprina	Razza	Età	Sesso

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle imprese di origine:

.....

.....

.....

.....

.....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti:

da
(luogo di carico)

a
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave

(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome ed indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale di certifica che:
(nome del paese esportatore)

1) è risultato indenne da afta epizootica
(nome del paese esportatore)

nei due anni immediatamente precedenti l'esportazione, non ha praticato vaccinazioni antiaftose nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione e non consente la presenza sul suo territorio di animali vaccinati da meno di un anno; gli animali da esportare non sono stati sottoposti a vaccinazione antiaftosa;

2) è risultato indenne dalle seguenti malattie:
(nome del paese esportatore)

— nei dodici mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini e febbre della valle del Rift, mentre nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro dette malattie;

— nei sei mesi immediatamente precedenti l'esportazione, da stomatite vescicolosa;

3) gli animali da esportare:

a) sono nati sul territorio ed ivi sono sempre rimasti;
(nome del paese esportatore)

oppure

sono stati importati non meno di 3 mesi orsono da un Stato membro della Comunità europea o da uno dei paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigoroso di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in un'azienda situata al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa negli ultimi 30 giorni;

c) provengono da un'azienda alla quale non siano stati applicati divieti per motivi di polizia sanitaria:

— negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi,

— negli ultimi 30 giorni nel caso della rabbia,

— negli ultimi 15 giorni nel caso del carbonchio ematico,

e non sono stati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfino questi requisiti;


- d) sono stati esaminati da un veterinario ufficiale di
 (nome del paese esportatore)
 nelle 24 ore precedenti il carico e non presentano segni clinici di malattia;
 - e) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
 - f) non sono state loro somministrate sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena a fini d'ingrasso;
 - g) sono stati acquistati direttamente presso aziende un'azienda o presso aziende senza passare attraverso un mercato; e
 — sono stati radunati presso
 (nome del centro di raccolta)
- e sono stati spediti verso il territorio della Comunità europea senza essere venuti in contatto con animali fissipedi diversi da quelli rispondenti alle condizioni precisate dalla presente decisione e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie di ,
 (nome del paese esportatore)
- non si sono verificati casi di afta epizootica, peste bovina, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini, peste dei piccoli ruminanti, malattia emorragica epizootica, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, febbre della valle del Rift o stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti il carico;
- h) i mezzi di trasporto e contenitori nei quali sono stati caricati sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a, il

.....
 (firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
 (nome in stampatello, qualifica e titolo)



(1) La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

PARTE 2 b

Elenco di paesi terzi autorizzati a usare il certificato di cui all'allegato, parte 1, lettera b)

Bulgaria

Canada eccetto quella parte del Canada descritta come «area di Okanagan» della Columbia Britannica e definita nell'allegato della decisione 88/212/CEE della Commissione.

Estonia

Lettonia

Lituania

Malta

Nuova Zelanda

Polonia

Repubblica Ceca

Repubblica Slovacca

Romania

Slovenia

Ungheria

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di sperma di suini da paesi terzi

(93/199/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali domestici della specie suina ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9, paragrafi 2 e 3, e 10, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri importano sperma di suini conformemente alle disposizioni della direttiva 90/675/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽³⁾, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità;

considerando che la decisione 93/100/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare sperma suino;

considerando che la situazione zoonosanitaria nei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui alla decisione 93/100/CEE appare soddisfacente dal punto di vista delle importazioni di sperma di suini e che tale situazione è tenuta sotto controllo da uffici veterinari strutturati ed organizzati in modo adeguato;

considerando che le autorità veterinarie dei paesi terzi menzionati nell'elenco figurante nella decisione 93/100/CEE hanno accettato di informare entro ventiquattro ore la Commissione e gli Stati membri dell'insorgenza delle seguenti malattie: afta epizootica, esantema vescicolare dei suini, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Teschen e stomatite vescicolare; che, nell'eventualità di una siffatta notificazione, la Commissione esaminerà la situazione nel paese terzo interessato;

considerando che dette autorità si sono impegnate ad esercitare un controllo ufficiale sull'emissione dei certificati di cui alla presente decisione e a garantire che tutti i documenti giustificativi adottati a convalida della certificazione siano conservati negli archivi ufficiali per almeno dodici mesi dalla spedizione dello sperma al quale si riferiscono;

considerando che dette autorità si sono impegnate a riconoscere ai fini dell'esportazione verso la Comunità i centri di raccolta dello sperma, secondo l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 90/429/CEE;

considerando che il certificato sanitario annuale è adeguato per tener conto della situazione sanitaria in ciascun paese terzo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina conforme ai requisiti del certificato sanitario di cui alla parte 1 dell'allegato. Il certificato accompagna le forniture di sperma suino proveniente dai paesi terzi indicati nella parte 2 dell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri in cui tutti i centri di raccolta comprendono solamente animali non vaccinati contro la malattia di Aujeszky e che sono risultati negativi alla sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca della malattia d'Aujeszky, possono rifiutare l'introduzione sul loro territorio di sperma proveniente da centri di raccolta che non si trovano in tale situazione.

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(4) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

Articolo 3

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1993.

La presente decisione si applica dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione agli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE 1

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO	
	N.	ORIGINALE
	2. Stato membro di raccolta	
3. Destinatario (nome e indirizzo completi)	4. Autorità competente	
<i>Note</i> a) Per ogni partita di sperma viene rilasciato un certificato distinto. b) L'originale del presente certificato deve scortare la partita sino al luogo di destinazione	5. Autorità locale competente	
6. Località di carico	7. Nome e indirizzo del centro di raccolta di sperma	
8. Mezzo di trasporto		
9. Località e Stato membro di destinazione	10. Numero di registrazione del centro di raccolta di sperma	
11. Numero e contrassegno dei recipienti contenenti lo sperma		
12. Identificazione della partita di sperma		
a) Numero di dosi	b) Data(e) di raccolta	c) Razza
d) Identificazione dell'animale donatore		

13. Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

- a) è rimasto indenne da afta epizootica negli ultimi 24 mesi, nonché da peste suina classica, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini e malattia di Teschen negli ultimi 12 mesi e non è stata praticata alcuna vaccinazione contro queste malattie negli ultimi 12 mesi.
(nome del paese terzo)
- b) Il centro di raccolta dello sperma presso il quale è stato prelevato lo sperma destinato all'esportazione:
- i) è riconosciuto ai fini dell'esportazione verso la Comunità dai servizi veterinari di e
(nome del paese terzo)
soddisfa i requisiti di cui ai capitoli I e II dell'allegato A della direttiva 90/429/CEE del Consiglio;
- ii) il giorno in cui è stato prelevato lo sperma destinato all'esportazione, era situato al centro di una zona del diametro di 20 km, nella quale non si sono manifestati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini, malattia di Teschen o stomatite vescicolare nei tre mesi intercorsi tra la data del prelievo e la data della spedizione;
- iii) è stato esente, nei 30 giorni intercorsi tra la data del prelievo dello sperma e la data della spedizione, da sintomi clinici di tubercolosi, brucellosi, malattia di Aujeszky, leptospirosi o rabbia;
- iv) comprende soltanto suini non vaccinati contro la malattia di Aujeszky e sottoposti con esito negativo alla prova di sieroneutralizzazione o al test ELISA per la ricerca di questa malattia,
oppure
comprende verri vaccinati contro la malattia di Aujeszky con un vaccino G1 spento, che prima della vaccinazione sono risultati sieronegativi per quanto riguarda questa malattia e che sono stati nuovamente sottoposti, almeno tre settimane dopo, ad un esame sierologico, il quale non ha rivelato la presenza di anticorpi indotti dal virus della malattia.

14. Tutti i verri ammessi nel centro di raccolta dello sperma sono stati precedentemente sottoposti ad un periodo di isolamento di 30 giorni in una stazione che è:

- a) situata al centro di una zona, del raggio di 10 km, nella quale per almeno 30 giorni non si siano manifestati casi di afta epizootica o di peste suina;
- b) indenne, da almeno 3 mesi, da afta epizootica e brucellosi;
- c) indenne, da almeno 30 giorni, dalla malattia d'Aujeszky, nonché da qualsiasi malattia dei suini soggetta ad obbligo di denuncia ai sensi dell'allegato E della direttiva 64/432/CEE

e negli ultimi 15 giorni di detto periodo hanno subito con esito negativo le seguenti prove:

- d) sieroagglutinazione per la ricerca della brucellosi, con un tasso brucellare inferiore a 30 u. i. di agglutinazione per ml;
- e) fissazione del complemento, con un tasso brucellare inferiore a 20 u. i. per ml;
- f) i) nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA per la malattia di Aujeszky con impiego di tutti gli antigeni virali, o
ii) nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI;
- g) test microscopico di agglutinazione per la ricerca della leptospirosi (siero-virus pomona, grippotyphosa, tarassovi, hardjo, bratislava e ballum), oppure sono stati sottoposti a un trattamento contro la leptospirosi consistente in due iniezioni di streptomina a 14 giorni di intervallo, nella proporzione di 25 mg per kg di peso vivo.

15. Prima di essere introdotti nella stazione di isolamento, tutti i verri provenivano da aziende:

- a) indenni da peste suina classica;
- b) indenni da brucellosi;
- c) non contenenti animali vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti;
- d) esenti da segni clinici, sierologici o virologici della malattia di Aujeszky nei 12 mesi precedenti;
- e) non soggette a restrizioni per motivi sanitari il giorno in cui i verri sono entrati in isolamento e,

nei 30 giorni precedenti l'isolamento, sono state sottoposte con esito negativo alle seguenti prove:

- f) fissazione del complemento per la ricerca della brucellosi, con una carica di brucella inferiore a 20 unità ICFT per ml,
- g) i) nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA con impiego di tutti gli antigeni virali,
ii) nel caso di suini vaccinati con vaccino privato di globulina I, test ELISA per gli antigeni GI,
- h) sieroneutralizzazione o ELISA per la peste suina classica.

16. Al momento di lasciare il centro di raccolta, tutti i verri sono stati sottoposti con esito negativo alle seguenti prove:

- a) i) nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione o test ELISA per la ricerca della malattia di Aujeszky, o
ii) nel caso di suini vaccinati, test ELISA per gli antigeni G1,
- b) fissazione del complemento per la ricerca della brucellosi, con una carica di brucella inferiore a 20 unità ICFT per ml,
- c) sieroneutralizzazione o ELISA per la peste suina classica;

inoltre tutti i verri rimasti per più di 12 mesi nel centro di raccolta sono stati sottoposti alle prove a) e b) sopra elencate al più tardi 12 mesi dopo la loro ammissione e ogni 18 mesi successivamente.

17. Lo sperma destinato all'esportazione è stato prelevato da animali che:

- a) hanno soggiornato in per un periodo minimo di 3 mesi immediatamente prima del prelievo,
(nome del paese terzo)
- b) hanno soggiornato presso un centro di raccolta riconosciuto per un periodo di 30 giorni immediatamente prima del prelievo,
- c) non sono ammessi alla monta naturale,
- d) non sono vaccinati contro l'afta epizootica,
- e) non presentano segni clinici di malattia il giorno del prelievo.

18. Lo sperma destinato all'esportazione:


- è stato trattato, in particolare contro la leptospirosi e il microplasma con un complesso di antibiotici avente un effetto almeno equivalente alle seguenti dosi:
500 u. i. per ml di streptomina,
500 u. i. per ml di penicillina,
150 µg per ml di lincomicina,
300 µg per ml di spectinomina;
- è stato tenuto, immediatamente dopo l'aggiunta di antibiotici, ad una temperatura di almeno 15 °C per almeno 45 minuti;
- è stato immagazzinato e trasportato in recipienti ognuno dei quali è stato contrassegnato con il numero di registrazione del centro di raccolta dello sperma, con l'indicazione della data del prelievo, della razza e dell'identità del verro donatore ed è stato pulito e disinfettato prima dell'uso e sigillato prima della spedizione.

Fatto a, il

Firma ⁽¹⁾
(in inchiostro non nero)

Nome e qualifica (in lettere maiuscole):

.....
.....



Timbro ⁽¹⁾

⁽¹⁾ La firma e il timbro devono essere di colore differente da quello stampato.

PARTE 2

Elenco dei paesi terzi autorizzati ad usare il certificato sanitario di cui alla parte 1 dell'allegato.

Austria (Burgenland, Salisburgo, Tirolo, Voralberg, Austria Superiore)
Canada
Finlandia
Norvegia
Nuova Zelanda
Stati Uniti d'America
Svezia
Svizzera
